



TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 146/13	RAC
N. 150/2019	SENT.
N. 101	CRON.

Il Giudice del lavoro, d.ssa Anna Caputo, all'odierna udienza, ha pronunciato la seguente

SENTENZA
EX ART 429 , CO. 1, CPC

nella causa iscritta al n. 146 R. G. A. C. dell'anno 2013

TRA

[redacted] con l'avv. [redacted]

ricorrente

E

[redacted] SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Campilongo;

resistente

COMUNE DI [redacted], rappresentato e difeso dall'avv. [redacted]

Resistente

CONTRO

FALLIMENTO [redacted], in persona del curatore fallimentare dott. [redacted]

Resistente contumace

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

Con ricorso del 23 gennaio 2013 [redacted] esponeva:

a) di avere lavorato alle dipendenze della [redacted] S.p.a., ininterrottamente, dal mese di luglio 2007 all'1.3.2010, con qualifica e mansioni di operatore ecologico inquadrato al livello 2°, del C.C.N.L. del settore, nell'intero territorio (da Rocca Imperiale a Cariati), prevalentemente nel Comune di [redacted];

b) di avere ricevuto in data 01.03.2010 lettera licenziamento collettivo di cui alla L. 223/1991, da parte della [redacted] S.p.a. in liquidazione. Precisava, altresì, che l'avvio alla procedura di cui ai licenziamenti collettivi veniva adottata previo incontro presso la prefettura di Cosenza dove hanno preso parte il Consiglio di amministrazione della [redacted], le OO.SS. e

gli amministratori dei Comuni, deliberando che: “posta in liquidazione la [redacted] Spa, i Comuni avrebbero gestito in forma consorziata i servizi attinenti all’igiene ed all’ambiente ...

omissis ... tutti i Comuni venivano ufficialmente notiziati dalla [redacted] Spa circa il numero complessivo dei dipendenti, cui necessariamente doveva aversi riguardo ex CCNL di categoria”;

c) che il Comune di [redacted] “presso il cui centro costo risultava assunto” affidava con ordinanza urgente il servizio RSU e RD alla [redacted] srl per la durata di mesi sei, “... la quale assumeva quasi tutto il personale già in forza a [redacted], omettendo però, del tutto ingiustificato ed illegittimamente, di assumere il ricorrente [redacted], pur essendo lo stesso inserito negli elenchi dei dipendenti della [redacted] Spa datati 21.9.2009, regolarmente trasmessi ai Comuni”;

d) che, il servizio in attesa dell’espletamento della nuova gara di appalto veniva affidato temporaneamente alla [redacted], la quale risultava aggiudicataria della nuova gara, di cui al contratto sottoscritto con l’Ente in data 29.02.2012.

Si costituiva la Società [redacted] eccependo in via preliminare la nullità del ricorso poiché notificato con pagine mancanti; sempre in via preliminare eccepiva la carenza di legittimazione passiva, chiedendo l’estromissione dal giudizio; eccepiva, altresì, la decadenza dell’azione giudiziaria del [redacted], ex art. 32 della l. n. 183/2010 e art. 2112 c.c..

Nel merito chiedeva il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto per come documentato in atti; in via del tutto gradata chiedeva, nella denegata ipotesi in cui fosse accertato e dichiarato il diritto del ricorrente ex art. 6 c.c.n.l. del settore a far data 29.02.2012 di affidamento dell’appalto alla [redacted] S.r.l., di condannare il Comune di [redacted] (oggi [redacted]) a tenere indenne e manlevare la [redacted] S.r.l. da ogni ed eventuali pagamenti di indennità risarcitorie e dal versamento di contributi previdenziali e assistenziali conseguenti al passaggio di cantiere.

All’udienza del 09.06.2016 il ricorrente per il tramite del nuovo difensore avvocato [redacted] chiedeva al giudice di integrare il contraddittorio con il Comune di [redacted] e il Fallimento della [redacted], al fine di modificare la domanda oggetto di causa sul presupposto “... di ottenere una sentenza di mero accertamento nei confronti degli stessi che accerti che il ricorrente è stato assunto nei periodi in contestazione, presso il cantiere del Comune di [redacted]...”.

Chiedeva, quindi, di essere autorizzato ad integrare il contraddittorio nei confronti del Comune di [redacted] e del Fallimento della [redacted] S.p.a. e “... di voler estromettere la [redacted] Srl dal presente giudizio da far proseguire nei confronti del Comune di [redacted] già formalmente convenuto e la [redacted] S.p.a. in fallimento ...” (cfr. verbale udienza del 09.06.2016).

Con ordinanza emessa all’udienza del 19.07.2016 il Giudice accoglieva la richiesta del ricorrente di modificare la domanda con la rinuncia alla richiesta di reintegra e di condanna nei

confronti della [redacted] S.r.l., autorizzando la notifica della nuova domanda nei confronti del Comune di [redacted] e il Fallimento della [redacted] S.p.a..

All'udienza dell'11.10.2018 si costituiva il Comune di [redacted] chiedendo l'estromissione dal giudizio atteso che il rapporto di lavoro/contratto era stato stipulato tra la società dichiarata fallita in data 16.12.2009, ovvero la [redacted] Spa e l'odierno ricorrente.

Rappresentava che: il Sindaco Comune di [redacted] aveva affidato, con Ordinanza n. 55 del 26.02.2010, alla Ditta [redacted] Srl il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e della raccolta differenziata per un periodo di sei mesi, prorogati successivamente con Ordinanza n. 222 del 30.12.2010 e, ciò, a seguito della messa in liquidazione in data 04.12.2009, consolidatasi in data 16.12.2009, della [redacted] S.P.A. la quale non poteva svolgere più alcun servizio su tutto il territorio; sicchè, considerato che la mancanza di tale servizio avrebbe comportato un grave disagio ambientale nell'intero territorio comunale, nell'attesa di indizione di una regolare gara d'Appalto ad evidenza Pubblica si era reso necessario ed improcrastinabile l'affidamento del Servizio sopra indicato alla [redacted] SRL;

Che in data 29.02.2012 Rep. n. 14657 era stato stipulato il Contratto di Affidamento del Servizio di Igiene Urbana del Comune di [redacted] con la [redacted] Srl avente sede a Rossano, nel quale contratto all'art. 15 – relativo al personale prevede che “ l'appaltatore dovrà impiegare personale in numero e qualifica tali da garantire la regolarità ed il corretto svolgimento dei servizi e dovrà salvaguardare il livello occupazionale della Ditta cessante ([redacted] Spa) per come previsto dal CCNL di categoria FISEASSOAMBIENTE del 30.04.2003 e s.m.i.(per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di igiene ambientale, smaltimento rifiuti, espurgo pozzi neri e simili e depurazione delle acque);

Che l'Amministrazione Comunale si era obbligata a fornire all'aggiudicatario dell'appalto l'elenco con il nominativo del personale oggetto di subentro alla cessante; tale elenco era stato fornito dalla Sibaritide Spa presso la quale risultavano assunti le 65 unità lavorative con contratto full-time e con qualifica di operatore ecologico tutti operanti nell'ambito del Comune di [redacted] (elenco prodotto in atti); Che in detto elenco l'odierno ricorrente non risultava essere stato inserito; che ciò non poteva in alcun modo essere addebitato all'Ente Comunale il quale non aveva avuto nessuna partecipazione nella società [redacted] Spa e, pertanto, nessun tipo di rapporto di lavoro era mai esistito tra il Comune e il

Il Fallimento della [redacted] S.p.a. veniva dichiarato contumace e la difesa del ricorrente ribadiva quanto già richiesto nel verbale di udienza del 09.06.2016 e del 7.11.2017, mentre la [redacted] insisteva nel proprio difetto di legittimazione passiva e conseguente estromissione, per come richiesto anche dal ricorrente.

Sulle richieste delle parti si concedeva termine per il deposito di note entro 90 giorni da detta udienza onerando, nel contempo, il ricorrente a notificare anche alla [redacted] S.r.l. entro 30 giorni la nuova domanda per come autorizzata all'udienza del 19.07.2016.

In data 06.11.2018 il ricorrente in esecuzione al succitato provvedimento del giudice notificava alla [redacted] S.r.l. atto di chiamata in causa con la nuova domanda così come formulata al verbale di udienza del 09.06.2016 e del 19.07.2016;

La società [redacted], a seguito di detta chiamata in causa, si costituiva nel presente giudizio con comparsa di costituzione depositata in data 13.11.2018, riportandosi integralmente a quanto eccepito e dedotto con la comparsa di costituzione e risposta depositata il 31.03.2014, a tutte le sue eccezioni, richieste e difese.

All'udienza odierna si decide.

§§§§

Il ricorso deve essere respinto integralmente.

Ritenuta superflua la richiesta di interruzione del giudizio, atteso che il Comune di [redacted] è regolarmente costituito, quanto alle ulteriori eccezioni preliminari si ritiene che possano essere superate dal rigetto nel merito.

Per inquadrare correttamente la vicenda giova sottolineare, già in premessa, che nessun rapporto di lavoro è intercorso tra il Comune e il ricorrente nè tra il ricorrente e [redacted] e che la [redacted], in persona del curatore fallimentare, avrebbe avuto nel presente giudizio solo il ruolo di obbligato in solido con l'[redacted], ove il ricorrente avesse dimostrato la fondatezza della sua pretesa di essere assunto da quest'ultima società.

La società [redacted] ss, secondo la originaria domanda attorea sarebbe stata tenuta ad assumere il ricorrente:

- 1) in forza della presunta cessione di azienda o di ramo di azienda, ex art 2112 c.c., essendo subentrata alla [redacted] spa;
- 2) O ex novo, ai sensi dell'art 6 del CCNL igiene ambientale, il quale prevede che *"l'impresa subentrante assume ex novo, con passaggio diretto, dal giorno iniziale della nuova gestione in appalto/affidamento previsto dal bando di gara, senza effettuazione del periodo di prova, tutto il personale addetto in via ordinaria o prevalente allo specifico appalto/affidamento, il quale, alla scadenza effettiva del contratto di appalto, risulti in forza presso l'azienda cessante per l'intero periodo di 240 giorni precedenti l'inizio della nuova gestione"*.

Nessuna delle due tesi appare giuridicamente corretta.

Quanto alla prima, non risulta dimostrata alcuna cessione di azienda o ramo di azienda: alle allegazioni del ricorrente non ha fatto seguito la prova di tale circostanza. Spetta, infatti, al ricorrente, secondo i principi generali ex art 2697 c.c., dimostrare in maniera certa l'esistenza della cessione del ramo di azienda (cfr. Tribunale di Ancona, Sezione lavoro, sentenza 726/09). È documentalmente dimostrato che [redacted] abbia ricevuto in affidamento l'appalto del medesimo servizio già affidato alla [redacted] spa, ma non vi è alcuna prova che sia intercorsa una cessione ex art 2112 c.c. Né vale a dimostrare tale circostanza l'acquisto dei beni della

da parte della [redacted] e ciò per i motivi compiutamente articolati dalla difesa dell'Ecoross alle pagg. 10 e 11 della memoria difensiva che qui si richiamano integralmente e dai quali si evince che l'acquisto dei beni da una società all'altra è avvenuto per recuperare un credito della [redacted] nei confronti di quella fallita. In ogni caso l'acquisto di beni non può costituire di per sé prova della fattispecie di cui all'art 2112 c.c

Quanto alla seconda, si osserva che l'Ecoross ai sensi dell'art. 6 del CCNL igiene ambientale, il quale prevede che *"l'impresa subentrante assume ex novo, con passaggio diretto, dal giorno iniziale della nuova gestione in appalto/affidamento previsto dal bando di gara, senza effettuazione del periodo di prova, tutto il personale addetto in via ordinaria o prevalente allo specifico appalto/affidamento, il quale, alla scadenza effettiva del contratto di appalto, risulti in forza presso l'azienda cessante per l'intero periodo di 240 giorni precedenti l'inizio della nuova gestione"*, era tenuta ad assumere esclusivamente il personale addetto al servizio di appalto e peraltro, in forza nei 240 precedenti. Orbene, anche a codesto riguardo, non vi è prova che il ricorrente svolgesse la sua attività nel servizio RSU di [redacted], tant'è che non risulta incluso nell'elenco dei lavoratori inviati dal [redacted]; anzi dalle allegazioni del ricorrente risulta che egli fosse operatore ecologico e dunque addetto al servizio RD [redacted], ovvero alla raccolta differenziata che si svolgeva su tutto il territorio della [redacted] e non esclusivamente su quello di [redacted], come emerge anche dal capitolo di prova articolato dallo stesso ricorrente (nb. Si tratta di circostanze allegiate dallo stesso ricorrente e non contestate, dunque pacifiche e non bisognevoli di prova). Tale servizio, RD, aveva un distinto gruppo di dipendenti a ciò addetti e dunque nettamente distinto dal servizio RSU, costituito dal cantiere di [redacted], oggetto dell'affidamento a [redacted] (circostanza pacifica).

Alla luce di tutte tali considerazioni, la domanda avrebbe dovuto comunque essere respinta nei confronti di [redacted] perché non vi è prova che la predetta società fosse obbligata ad assumere il ricorrente, che quindi, nei confronti della stessa, non avrebbe potuto vantare alcun diritto, né ai sensi dell'art 2112 c.c., né ai sensi dell'art 6 CCNL.

Alla domanda nei confronti di [redacted], comunque, vi è stata rinuncia.

La domanda deve essere respinta anche nei confronti:

- della [redacted] in fallimento, perché, non configurandosi la responsabilità dell'obbligato principale, si esclude quella del coobbligato in solido.
- Nei confronti del Comune, perché non vi è prova che il ricorrente avesse diritto all'inclusione negli elenchi, atteso che né ha dimostrato di essere stato assunto e di avere lavorato nel settore specifico interessato dall'appalto nel cantiere del Comune di [redacted], né ha dimostrato di essere stato in forza nei 240 precedenti alla nuova gestione.

Attese le vicissitudini processuali le spese sono compensate tra tutte le parti.

P.Q.M.



Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando:

- 1) Rigetta il ricorso;
- 2) Spese compensate.

CASTROVILLARI, 21.2.2019

Il Giudice

Dott.ssa Anna Caputo

IL CANCELLIERE
21 FEB. 2019

Depositate in Cancelleria Oggi
SEZ. LAVORO

IL CANCELLIERE

Francesca De Simone
Francesca De Simone

